


PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

CAPO I_NORME GENERALI	5
Art. 1 Obiettivi e contenuti del Piano	5
Art. 2 Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari	6
Art. 3 Suddivisione del territorio comunale in ambiti omogenei	7
Art. 4 Disciplina degli impianti pubblicitari	9
Art. 5 Norme generali - Caratteristiche tecniche	11
Art. 6 Norme generali - Caratteristiche localizzative	12
Art. 7 Norme generali - Limitazioni e divieti	14
CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Art. 8 Disciplina impianti di proprietà comunale	16
Art. 9 Gestione impianti di proprietà comunale	19
Art. 10 Disciplina impianti affissione diretta	20
CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA	24
Art. 11 Disciplina della pubblicità esterna permanente	24
Art. 12 Disciplina della pubblicità esterna temporanea	29
CAPO IV - INSEGNE, PREINSEGNE E ALTRO	36
Art. 13 Disciplina della pubblicità privata sul luogo di esercizio	36
Art. 14 Altri mezzi per la pubblicità privata sul luogo di esercizio	43
Art.15 - Insegne provvisorie	45
CAPO V - NORME FINALI	46
Art. 16 Entrata in vigore	46
Art. 17 Norme finali e transitorie	47

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO

1 Obiettivo principale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (di seguito denominato PGIP) è quello di regolamentare la distribuzione degli impianti, pubblicitari e affissionali, all'interno del centro abitato, nel rispetto delle norme in materia di installazioni pubblicitarie, al fine di razionalizzarne la distribuzione sul territorio e di garantire il miglioramento del decoro urbano.

2 Il PGIP individua i criteri distributivi, le regole generali e le tipologie dei manufatti consentiti, al fine di tutelare i valori storico architettonici e paesaggistici, migliorando il livello qualitativo degli impianti e, di conseguenza, l'inserimento nei vari contesti del tessuto urbano.

3 Il PGIP è costituito dai seguenti elaborati:

- 01 - Norme tecniche di attuazione
- 02 - Censimento degli impianti esistenti
- 03 - Allegati grafici:
 - . tavP1_Suddivisione del territorio comunale in ambiti omogenei (art. 3 NtA)
 - . tavP2_Pubblica affissione (art. 9 NtA)
 - . tavP3_Affissione diretta: impianti poster (art. 10 NtA)
 - . tavP4_Gonfaloni: impianti autorizzabili (art. 12 NtA)

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1 Il PGIP prende atto della perimetrazione del “centro abitato”, ai sensi dell’art. 4 della D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”, e disciplina, all’interno di tale delimitazione, l’inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari, pubblici o privati, individuando le deroghe al Codice della Strada.

2 L’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, all’interno del centro abitato, è sempre di competenza del Comune di San Giovanni Valdarno. Qualora la strada, nei cui pressi deve essere installato il manufatto pubblicitario, non sia di proprietà del Comune, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’acquisizione di preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario.

3 L’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, fuori dal centro abitato, è di competenza dell’Ente proprietario della strada.

4 Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DLgs 495/92.

5. Le norme del PGIP sono complementari a quanto stabilito dal Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

6. Alle disposizioni del presente PGIP è sempre possibile derogare per le iniziative proprie dell’Amministrazione Comunale.

ART. 3 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AMBITI OMOGENEI

1 Il PGIP suddivide il territorio comunale, all'interno del perimetro del centro abitato, nei seguenti ambiti omogenei:

Zona 0 - Aree a protezione totale

Zona 1 - Centro storico ed aree assimilate

Zona 2 - Zona a carattere prevalentemente residenziale

Zona 3 - Zona a carattere commerciale/industriale/
sportivo

Tali ambiti sono distinti ed evidenziati nella tav. P1 e, in alcuni casi, eccedono la perimetrazione del centro abitato, comprendendo le fasce di rispetto delle strade di confine.

2 La disciplina degli ambiti omogenei è stata articolata sulla base dei seguenti criteri legati alle caratteristiche proprie delle zone territoriali:

Zona 0: Area urbana prevalentemente non edificata; in tale zona si opererà secondo i criteri di tutela assoluta, inibendo qualsiasi installazione di mezzi pubblicitari che provochino una diminuzione dei valori del territorio. Può essere valutata la installazione di mezzi temporanei, qualora il messaggio sia legato ad iniziative che si svolgono nella stessa area, di impianti pubblicitari di servizio o di altri impianti pubblicitari per iniziative proprie dell'Amministrazione che non arrechino pregiudizio al valore delle aree.

Zona 1: Aree a prevalente carattere storico e di recupero edilizio; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale.

Gli impianti pubblicitari abbinati ad elementi di arredo urbano, potranno essere autorizzati solo se rispondenti ad una linea progettuale coordinata eventualmente delineata con piani di arredo urbano appositamente studiati per la città.

Zona 2: Aree a carattere prevalentemente residenziale; in questa zona l'obiettivo è quello di limitare e regolare l'inserimento della pubblicità.

Zona 3: Zona comprendente la restante parte della città, caratterizzata da aree a prevalente destinazione commerciale - artigianale - industriale e comprensiva delle aree sportive; in questa zona, con minori limitazioni, l'obiettivo è quello di regolare l'inserimento della pubblicità.

3 I criteri di cui al comma precedente costituiscono la base per la eventuale classificazione di nuove zone urbanizzate.

ART. 4 DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1 Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dispone limitazioni nel dimensionamento di alcune tipologie di impianti, e individua standard qualitativi e prestazionali atti a garantire sia la tutela del decoro urbano che la diffusione, in tutto l'abitato, dell'affissione di pubblica utilità.

2 Ai fini della disciplina del PGIP, gli impianti pubblicitari sono suddivisi in funzione delle caratteristiche fisiche e della modalità di gestione:

- **PUBBLICA AFFISSIONE.** Impianti destinati a supportare la comunicazione mediante la sovrapposizione di manifesti cartacei, a loro volta suddivisi in:
 - **Impianti di proprietà comunale**, gestiti direttamente o da soggetti terzi, dedicati alla comunicazione sociale, istituzionale o commerciale. Le tipologie degli impianti, conformi a quanto indicato ai successivi articoli 5, 6, 7, 8 e 9, sono gli standard e le tabelle murarie. **La superficie massima da destinare alla pubblica affissione è pari a m² 1.000**, per le affissioni istituzionali, necrologiche e commerciali. Le affissioni di tipo commerciale non possono superare il 75% del dimensionamento massimo.
 - **Impianti di affissione diretta**, di proprietà o gestiti da soggetti privati, adibiti all'affissione di tipo commerciale. Le tipologie degli impianti, conformi a quanto indicato ai successivi articoli 5, 6, 7 e 10, sono i poster, le vetrine (bacheche) e gli elementi di arredo urbano con vetrine. **La superficie massima da destinare alle affissioni dirette è pari a m² 400**. Le vetrine, quando dedicate a messaggi istituzionali e di associazioni senza fini di lucro, sono escluse dal dimensionamento generale.
- **PUBBLICITÀ ESTERNA.** Impianti a messaggio fisso o variabile, suddivisi in:
 - **Impianti permanenti**, o fissi, costituiti da manufatti



Pubblica affissione (stendardo)



Pubblica affissione (tabella)



Affissione diretta (poster)



Affissione diretta (vetrina)



Affissione diretta (arredo urbano con vetrina)



Pubblicità esterna permanente (cartello)



Pubblicità esterna temporanea (gonfalone)

mono o bifacciali, di varie tipologie, saldamente ancorati a terra o a muro, conformi a quanto indicato ai successivi articoli 5, 6, 7 e 11. **La superficie massima per la pubblicità esterna permanente è pari a m² 700.**

- **Impianti temporanei**, costituiti da manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi (fatta esclusione per i mezzi pittorici). Tali impianti sono esclusi dalle quantità ammissibili per la pubblicità. Le limitazioni all'installazione di tali mezzi sono riportate negli specifici articoli.

- **INSEGNE**. Impianti di proprietà privata, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa, realizzati e supportati con materiale di qualsiasi natura, di cui al successivo Capo IV. Le preinsegne possono essere installate anche fuori dell'area di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono ma entro un raggio di 5 Km. Le insegne e le preinsegne sono escluse dal dimensionamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nei limiti di cui alle presenti norme. Le preinsegne, se hanno le caratteristiche di segnale turistico e di territorio, sono disciplinate dall'art. 134 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della strada).

3 Nelle quantità massime ammissibili sono compresi gli impianti esistenti autorizzati. Non rientrano nel dimensionamento, invece, i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche, quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi.

ART. 5 NORME GENERALI - CARATTERISTICHE TECNICHE

1 Le strutture di sostegno e di fondazione di tutti gli impianti da installare in modo permanente, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

2 La struttura e gli elementi che costituiscono gli impianti devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e al fuoco, nonché in grado di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo.

3 Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite, RAL 7016, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.

4 Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali, che non siano facilmente pulibili od ispezionabili, ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

5 Gli impianti elettrici, utilizzati negli impianti pubblicitari, devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché essere conformi alle disposizioni vigenti per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte. Le sorgenti luminose (impianti a luce diretta, indiretta o riflessa) non potranno avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato e comunque non devono provocare abbagliamento. Per motivi estetici, non può essere prevista l'installazione di nessuna cassetta armadio: tutti gli apparati dovranno trovare posto all'interno degli elementi costituenti il pannello.

6 Deroghe al presente articolo, limitatamente agli aspetti estetici, possono essere concesse dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, purché non venga compromesso il decoro architettonico dell'ambiente circostante.

ART. 6 NORME GENERALI - CARATTERISTICHE LOCALIZZATIVE

1 L'installazione degli impianti pubblicitari, all'interno del centro abitato, deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi definiti dall'art. 51 del DPR 495/92 e in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs 285/92. Ai sensi del comma 6 dell'art. 23 del D. Lgs 285/92, nella fascia di 10 metri dal limite della carreggiata, sono disposte le deroghe contenute nel seguente Abaco Generale:

ABACO GENERALE Distanze (espresse in metri)	Strade urbane di quartiere (E) e strade locali (F)	
		⊥
prima degli impianti semaforici	15	30
dopo gli impianti semaforici	15	15
prima delle intersezioni	15	30
dopo le intersezioni	15	15
prima della segnaletica stradale di pericolo e prescrizione	15	30
prima della segnaletica stradale di indicazione	12,5	25
dopo la segnaletica stradale	10	10

2 Le distanze minime dalle intersezioni e dalla segnaletica, non si applicano agli impianti affissionali agli impianti pubblicitari di servizio, di cui al comma 8 dell'art.51 del DPR 495/92, ed agli impianti per la pubblicità esterna posti in aderenza. Per impianti in aderenza si intendono quegli impianti la cui figura geometrica sia interamente contenuta all'interno di un muro perimetrale, di un edificio o di un resede.

3 Può essere valutata la possibilità di autorizzazioni in deroga, alle distanze di cui al primo comma, solo per insegne di esercizio, perpendicolari alla carreggiata, e subordinate alle esigenze di visibilità della strada in funzione della sicurezza.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

4 Nelle aree centrali delle rotatorie non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari, a meno delle targhe per la sponsorizzazione della manutenzione dell'area verde a condizione che:

- siano monofacciali, non eccedano i 40 cm per lato ed abbiano colore conforme a quanto prescritto dal Codice

della Strada;

- siano appoggiati con continuità al suolo, orientati parallelamente al cordolo ed arretrati, rispetto a questo, di almeno cm 150;
- il materiale dei supporti e delle plance sia cedevole agli urti.

5 Ogni tipologia di impianto è provvista di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali.

6 Sono sempre ammesse modifiche alle dimensioni riportate nelle schede qualora riportate sotto forma di prescrizioni nell'autorizzazione.

7. Nel caso di impianti collocati lungo uno stesso itinerario a vista, la quota del bordo inferiore deve essere identica per tutti gli impianti, in modo da garantire l'omogeneità estetica del sistema, ed in particolare uguale a quella minima definita per la specifica tipologia di impianto.

8. Il presente piano non prevede l'individuazione di parcheggi autorizzati alla sosta di veicoli "per uso speciale" (art. 53, 54 e 55 Codice della Strada). Sul territorio comunale è ammessa solo la circolazione dinamica, comprese le fasi di arresto e fermata, così come definite all'art. 157, comma 1, lettere a) e b), del Codice della Strada. Nel caso che il veicolo soste lungo le strade o in vista di esse, fuori dalla carreggiata stradale, in area pubblica o privata, è obbligatorio, da parte del conducente, occultare la superficie interessata dalla pubblicità anche per soste di qualunque durata. Nelle zone A0 e A1 è vietata la circolazione di tali veicoli, a meno che la superficie interessata dalla pubblicità sia completamente occultata.

ART. 7 NORME GENERALI - LIMITAZIONI E DIVIETI

1 Oltre a quanto stabilito dal Codice della Strada, il piano individua le seguenti limitazioni e divieti:

- È vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.
- È vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale, o delle reti tecnologiche in genere fatta esclusione per gli impianti di illuminazione pubblica autorizzati, come supporti pubblicitari.
- L'installazione di impianti, non deve in alcun modo precludere il passaggio di persone con disabilità motorie né costituire pericolo per persone non vedenti o ipovedenti. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza, di norma, non inferiore ad un metro e cinquanta (1,50 metri). Larghezze inferiori potranno essere valutate, caso per caso, qualora non impediscano la fruibilità degli spazi pedonali alle persone con ridotta capacità motoria e comunque mai inferiori ad un metro e venti.
- Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco delle distanze.
- Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
- Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni, siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulata o reti.
- Non è consentita l'affissione di manifesti, volantini, avvisi ed altri tipi di messaggi fuori degli spazi a ciò destinati. È vietato stracciare, coprire, imbrattare o in ogni modo deteriorare i manifesti, avvisi, ed altri tipi di

messaggi affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

2 Non saranno rilasciate autorizzazioni, né sarà consentito l'accesso alle procedure di evidenza pubblica, per l'installazione di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia, alle ditte per le quali siano state accertate reiterate installazioni abusive.

3 L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, se non diversamente specificato, è data per la superficie e per la durata specificata nella stessa autorizzazione, indipendentemente dall'effettiva diffusione del messaggio pubblicitario. Non è ammessa la permanenza di impianti pubblicitari, di qualsiasi tipo, ridotti alla sola struttura e privi del pannello atto ad ospitare il messaggio pubblicitario.

CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 8 DISCIPLINA IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE

1 Oggetto della disciplina sono le pubbliche affissioni svolte dal servizio omonimo, di natura istituzionale o sociale e di natura economica, nonché le affissioni necrologiche, sia svolte dal servizio affissioni che in forma diretta dalle imprese del settore, su impianti di proprietà dell'Amministrazione.

2 Gli impianti affissionali devono essere dedicati, tassativamente, ad una sola tipologia e devono avere una targhetta con l'indicazione:

“Comune di San Giovanni Valdarno - Servizio Pubbliche Affissioni” con il numero di individuazione dell'impianto e la tipologia d'uso dello stesso (affissioni istituzionali, necrologiche o commerciali).

3 Il servizio pubbliche affissioni, o il Concessionario, provvede ad identificare la tipologia d'uso degli impianti esistenti e a predisporre un programma per l'adeguamento, entro un anno dall'approvazione del presente piano.

4 Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente, costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione e dotate di una cornice metallica, di disegno semplice.

5 Gli impianti vanno collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario, da spazi pubblici pedonali, per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione; non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari dal precedente art.7.

6 Gli impianti destinati alla pubblica affissione sono delle seguenti tipologie:

- Stendardo
- Tabella.

Il collocamento di tali impianti deve rispettare quanto disposto dall'art. 4 ed i parametri riportati nelle rispettive schede, fatta salva la possibilità di deroga, per pubblica utilità, su

insindacabile valutazione dell'Amministrazione. Non sono ammesse nuove tabelle affissionali su pareti di edifici privati, a meno di muri di recinzione, opere di sostegno e, eventualmente, pareti di edifici/locali accessori, nei quali non sia prevista la permanenza di persone.

STENDARDO

Descrizione

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei.

Illuminazione

Non luminoso

Prescrizioni

La struttura metallica, verniciata in grigio antracite, deve essere lineare ed essenziale ed essere provvista di targhetta riportante le tipologia. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni, in numero non superiore a 4 impianti complessivi.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
200x140	n.a*	n.a.	a	n.a.	a	n.a.	a	a
280x200	n.a.	n.a.	a	n.a.	a	n.a.	a	a

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede	0,50 (1,50)
In assenza di marciapiede	1,00

Altezza minima

Il limite inferiore degli impianti di tutti i formati ammessi non può essere inferiore a m. 0,60

Note

* fatta eccezione per banchine e marciapiedi di strada appartenente ad altra zona del PGIP.



TABELLA

Descrizione

Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi tramite sovrapposizione di elementi cartacei quali manifesti

Illuminazione

Non luminoso

Prescrizioni

Non sono ammesse nuove tabelle affissionali su pareti di edifici privati, a meno di muri di recinzione, opere di sostegno e, eventualmente, pareti di edifici/locali accessori, nei quali non sia prevista la permanenza di persone. La cornice deve essere lineare ed essenziale ed essere provvista di targhetta riportante le tipologia



Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3
100x140 (max 6)	n.a.	a	a	a
140x200 (max 4)	n.a.	a	a	a
200x280 (max 3)	n.a.	a	a	a
280x400 (max 2)	n.a.	n.a.	a	a
400x560 (max 2)	n.a.	n.a.	a	a

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede	0,50
In assenza di marciapiede	0,50

Altezza minima

Il limite inferiore degli impianti di tutti i formati ammessi non può essere inferiore a m. 0,60

Note

Gli impianti possono essere installati in concentrazioni. Il numero di manufatti è specificato per formato.

7 L'oggetto del servizio pubblica affissione, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme contenute nel presente Capo.

ART. 9 GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE

1 Gli impianti affissionali esistenti saranno ricondotti alle misure e tipologie previste, in occasione della loro sostituzione o, nel caso delle tabelle, in occasione degli interventi di manutenzione delle facciate sulle quali sono apposte.

2 Nella tavola P2 di progetto sono indicati gli impianti da rimuovere, da ripristinare e gli ambiti ritenuti prioritari per l'integrazione della pubblica affissione. La localizzazione non è strettamente prescrittiva, ma individua i luoghi urbani non coperti dal servizio. Altre localizzazioni possono essere proposte in conformità con le prescrizioni del PGIP.

3 Nelle localizzazioni indicate devono essere installati impianti del tipo a standard. Le tabelle affissionali sono destinate alla progressiva sostituzione, in concomitanza con gli interventi di ripristino delle facciate sulle quali sono localizzate. Gli impianti indicati in "rimozione" non saranno più utilizzati dal Servizio Pubbliche Affissioni e saranno completamente eliminati in occasione degli interventi di ripristino delle facciate che li ospitano.

ART. 10 DISCIPLINA IMPIANTI AFFISSIONE DIRETTA

1 Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- Vetrina
- Pensilina di attesa bus con vetrina
- Poster

2 La tipologia **vetrina** (bacheca), esclusa dal dimensionamento massimo ammissibile, può essere autorizzata, su istanza di parte, unicamente con le caratteristiche e tipologie specificate nella seguente scheda, ed è riservata all'affissione di manifesti politici, manifesti/comunicazioni di associazioni senza fini di lucro e, per le attività economiche, alle sole comunicazioni di servizio. Non sono ammesse vetrine sostitutive di targhe ed insegne d'esercizio. In ogni caso le vetrine a muro, devono essere installate nel rispetto del disegno di facciata.



VETRINA

Descrizione

Elemento mono-bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad uno standard, caratterizzato dalla presenza di anta in vetro (o materiale simile). Può essere installata a muro.

Illuminazione

Non luminoso. La vetrina di minore dimensione, se installata a muro può essere illuminata da faretto esterno.

Prescrizioni

La struttura deve essere metallica, verniciata in grigio antracite. In ogni caso non può essere utilizzato l'alluminio anodizzato. Le ante, dotate di serratura, devono essere dotate di vetro stratificato o policarbonato di spessore tale da assicurare caratteristiche antisfondamento. Gli impianti installati a muro non possono avere sporgenza superiore a 10 cm dal filo della muratura.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
<70x100	n.a.	n.a.	a**	n.a.	a	n.a.	a	n.a.
70x100	n.a.*	n.a.	a**	n.a.	a	n.a.	a	n.a.
100x140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	n.a.	a	n.a.

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede	0,50 (1,50)
In assenza di marciapiede	1,00

Distanza da altri impianti

La distanza degli impianti a standard da altre tipologie di impianti pubblicitari, non può essere inferiore a m. 20. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei, in numero non superiore a 3 impianti

complessivi.

Altezza minima

Il bordo inferiore degli impianti a standardo non può essere collocato ad altezza inferiore a m. 0,60.

Note e ulteriori prescrizioni

* Possono essere ammessi per progetti specifici dell'Amministrazione

** Solo in aderenza al muro ed in prossimità dell'attività/associazione di riferimento.

È consentito installare n. 1 vetrina per ciascuna forza politica presente nel Comune di San Giovanni Valdarno, presso la sede del partito o in altra localizzazione scelta dal partito stesso previa autorizzazione della proprietà dell'immobile o del suolo su cui avverrà l'installazione.

È consentita l'installazione di ulteriori vetrine per le forze politiche presso le ulteriori sedi delle stesse forze politiche o in luoghi prefissati dei quartieri, in particolare: Ponte alle Forche (piazza Nasoni), Oltrarno (viale Giotto), Bani-Lucheria (piazza della Repubblica), Fornaci (giardini via Europa).

3 Nel rispetto delle esigenze dell'organizzazione del Trasporto Pubblico Locale, l'amministrazione, in proprio o con altri comuni, potrà concedere, con procedure di evidenza pubblica, a soggetti privati, per lotti, l'utilizzo o la nuova installazione di **impianti pubblicitari per affissioni dirette integrati alle pensiline di attesa bus**, secondo le seguenti caratteristiche.

Gli spazi affissionali devono essere del tipo a vetrina, con anta di protezione. In ogni pensilina devono inoltre essere riservati appositi spazi per l'esposizione degli orari e/o delle mappe degli itinerari.

PENSILINA DI ATTESA BUS

Descrizione

Vetrina integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici

Illuminazione

Non luminoso

Prescrizioni

La struttura metallica deve essere verniciata in grigio antracite. Può essere integrata, una sola vetrina, delle dimensioni sotto specificate, per lato della pensilina. In ogni caso la superficie pubblicitaria totale non deve superare 8 m². La vetrina, in materiale con caratteristiche antisfondamento, deve essere dotata di anta apribile o comunque di un alloggiamento dedicato e protetto.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

70x170	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
	a	a	a	a	a	a	a	a



120x170	a	a	a	a	a	a	a
Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)							
In presenza di marciapiede	0,30 (1,50)						
In assenza di marciapiede	0,50						
Distanza da altri impianti							

Altezza minima							
m. 0,20							

Note e ulteriori prescrizioni
L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali, nonché degli attraversamenti pedonali.

4 Gli impianti poster per affissioni dirette possono essere autorizzati su istanza di parte. Gli impianti esistenti dovranno essere rimossi o, se compatibili con le norme del presente piano (cfr. tav. P3), regolarizzati con nuova autorizzazione.

L'amministrazione comunale potrà concedere, con procedure di evidenza pubblica, a soggetti privati, per lotti, l'installazione e/o utilizzo di impianti poster per affissioni dirette.

Nella tavola P3 sono indicate le localizzazioni preferenziali per le nuove installazioni, e sono riportati gli impianti esistenti differenziati in base alla compatibilità con gli ambiti di riferimento.



POSTER AFFISSIONALE

Descrizione
Elemento mono o bifacciale, con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dal grande formato (600x300), posto in aderenza o dotato di montanti, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

Illuminazione
Non luminoso

Prescrizioni
La struttura di sostegno deve essere costituito da cornice e montanti di disegno semplice. Non sono ammesse strutture reticolari

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
600x300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	n.a.	a	a

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)							
In presenza di marciapiede	1,00 (1,50)						
In assenza di marciapiede	1,00						

Distanza da altri impianti
La distanza minima da altri impianti è fissata in m. 20. In deroga sono ammesse concentrazioni fino ad un massimo di

3 impianti in serie, se allineati e con uguale struttura.

Altezza minima

m. 2,20*

Note e ulteriori prescrizioni

Indipendentemente dalla compatibilità di zona, la collocazione degli impianti nelle strade individuate per la collocazione degli impianti temporanei (gonfaloni), è subordinata alla verifica della distanza dagli stessi.

* Se l'impianto è posizionato parallelo all'asse stradale ed al raso di muri di cinta, su pareti cieche, o comunque non intercetta percorrenze pedonali, il margine inferiore può essere abbassato a 1 metro.

CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA

ART. 11 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE

1 Le tipologie consentite di impianti per la pubblicità esterna permanente sono:

- Cartello a messaggio fisso
- Cartello a messaggio variabile
- Impianti pubblicitari di servizio
- Trespolo polifacciale o Totem

Può essere autorizzata, tramite specifico atto, l'installazione di impianti non coincidenti, ma paragonabili a quelli sopra elencati.

2 Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare le prescrizioni, i criteri di posizionamento e le limitazioni e divieti indicati nel Capo I e le prescrizioni dell'art. 51 del DPR 495/92.

3 I **cartelli a messaggio fisso** (cartelli stradali) possono essere autorizzati, su istanza di parte, in conformità alle prescrizioni sotto riportate. I cartelli a messaggio fisso sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice della Strada, ed alle norme del presente Piano, anche se installati su aree private, quando visibili dalla strada pubblica.



CARTELLO A MESSAGGIO FISSO

Descrizione

Elemento monofacciale ancorato al muro o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.)

Illuminazione

Non luminoso

Prescrizioni

Non è consentita l'affissione. Se installato a parete, deve essere posizionato su frontespizi di edifici privi di aperture e/o elementi decorativi di pregio (pareti cieche). Le nuove installazioni devono conformare le dimensioni agli impianti già presenti sul medesimo asse stradale.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
100x150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	a	a	a
150x200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	n.a.	a	a
200x250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	n.a.	a	a
250x400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	n.a.	a	a
300x600	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	n.a.

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede	1,50
In assenza di marciapiede	1,50

Distanza da altri impianti

m. 20

Altezza minima

L'altezza minima è pari a m.1,00 per gli impianti ancorati al muro, e pari a m.1,50 per gli impianti su sostegno.

In ogni caso gli impianti non devono arrecare intralcio e creare pericolo alle percorrenze pedonali. Le nuove installazioni devono conformare l'altezza minima agli impianti già presenti sul medesimo asse stradale.

Note e ulteriori prescrizioni

Possono essere installati gruppi di impianti solo se a parete ed in concentrazione inferiore al 70% della facciata di riferimento.

Indipendentemente dalla compatibilità di zona, la collocazione degli impianti nelle strade individuate per la collocazione degli impianti temporanei (gonfaloni), è subordinata alla verifica della distanza dagli stessi.

4 I cartelli a messaggio variabile possono essere autorizzati, su istanza di parte, in conformità alle prescrizioni riportate nella specifica scheda.

CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE

Descrizione

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili mediante teli retroilluminati o prismi rotanti, comandati da meccanismi elettromeccanici programmati.

Illuminazione

Non luminoso, luminoso o illuminato

Prescrizioni

Non può avere una profondità maggiore di 50 cm e in ogni caso tale valore deve essere valutato al fine di ridurre il più possibile l'impatto ambientale dell'installazione.

Il tempo minimo di variazione del messaggio non può essere inferiore ad 1 minuto.

Se installato a parete, deve essere posizionato su facciate prive di aperture e/o elementi decorativi di pregio (pareti cieche).

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
100x70	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	a	a	a	a
100x140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	a	a	a
140x200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a**	n.a.	a	a
200x300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a**	n.a.	a	a
400x300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a**	n.a.	a	a
300x600	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a**	n.a.	a	a



Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede	1,50
In assenza di marciapiede	1,50

Distanza da altri impianti

m. 40

Altezza minima

L'altezza minima è pari a m. 2,50, riducibile a m.1,00 per gli impianti di formato più piccolo, sempre che non sia di intralcio alle percorrenze pedonali.

Note e ulteriori prescrizioni

Indipendentemente dalla compatibilità di zona, la collocazione degli impianti nelle strade individuate per la collocazione degli impianti temporanei (gonfaloni), è subordinata alla verifica della distanza dagli stessi.

* Possono essere installati solo impianti definibili di servizio, su iniziativa diretta dell'Amministrazione.

** Solo installati a parete.



Transenna parapedonale



Quadro toponomastico



Pensilina attesa bus

5 Sono definiti **impianti pubblicitari di servizio** quelli la cui funzione prevalente è quella di utilità pubblica nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, e che, in subordine, veicolano messaggi pubblicitari. Sul territorio comunale sono ammesse solo le seguenti tipologie:

- Transenne parapedonale
- Quadri toponomastici
- Pensiline di attesa bus
- Segnali fermata bus
- Orologi

L'amministrazione, in proprio o con altri comuni, potrà concedere, con procedure di evidenza pubblica, a soggetti privati, per lotti, l'installazione e/o utilizzo, per la pubblicità esterna permanente, di impianti pubblicitari di servizio. Tali impianti pubblicitari sono esclusi dal dimensionamento massimo ammissibile per la pubblicità esterna permanente.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Descrizione

Impianti mono o bifacciali integrati a strutture di arredo urbano o di utilità pubblica, solidamente vincolate al suolo.

Transenna parapedonale - Impianto pubblicitario integrato a transenna parapedonale, finalizzato alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente, con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

Quadro toponomastico - Struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città, integrata con messaggi pubblicitari, mediante pannelli serigrafati o

simili.

Pensilina di attesa bus - Impianto pubblicitario integrato a pensilina di attesa mezzi pubblici, finalizzato alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, mediante pannelli serigrafati o simili.

Segnale fermata bus - Elemento integrato finalizzato alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

Orologio - Impianto pubblicitario integrato ad orologi, barometri ecc. finalizzato alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.



Segnale fermata bus



Orologio

Illuminazione

Non luminoso, luminoso

Prescrizioni

L'abbinamento dei mezzi pubblicitari, disciplinati dalla presente scheda, alle strutture di uso pubblico, è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 1 m².

Qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l'installazione delle predette strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche.

Nelle pensiline e nei segnali di fermata devono essere riservati appositi spazi per l'esposizione degli orari e/o delle mappe degli itinerari.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
<1 m ²	a*	a*	a*	a*	a	a	a	a
>1 m ²	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a**	a**	a**	a**

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede	0,50
In assenza di marciapiede	1,00

Distanza da altri impianti

-

Altezza minima

Minima m. 2,50 solo per segnale fermata bus e orologio.

Note e ulteriori prescrizioni

L'installazione dei manufatti dovrà comunque garantire la piena visibilità di impianti semaforici, segnali di attenzione o pericolo e incroci.

* Solo se compatibili con i valori storico architettonici e paesistico ambientali.

** In funzione della tipologia cui sono assimilati.

6 I **trespoli polifacciali o totem** possono essere autorizzati quali impianti di pubblicità esterna permanente ai sensi del Codice della Strada, se visibili dalla pubblica strada, solo nelle aree di pertinenza degli edifici di riferimento, su istanza di parte, in conformità alle prescrizioni riportate nella specifica

scheda. L'installazione su suolo pubblico di tali mezzi è invece ammessa solo per ospitare messaggi di natura istituzionale o pubblicizzare eventi e manifestazioni di pubblica utilità. Possono essere autorizzati in deroga solo in prossimità di edifici specialistici quando non siano possibili diverse soluzioni e se sostitutivi delle insegne o della segnaletica direzionale.



TREPOLO POLIFACCIALE O TOTEM

Descrizione

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici

Illuminazione

Non luminoso, luminoso

Prescrizioni

Dovranno essere realizzati con forme semplici, materiali nobili e colori neutri.

L'installazione di totem informativi "tecnologici", muniti di display interattivo e/o monitor, sarà autorizzata, previa deliberazione della Giunta Comunale che si pronuncerà su un progetto d'insieme comprendente il numero di impianti autorizzabili, la loro collocazione, le modalità di realizzazione degli stessi, eventualmente previa indizione di bando pubblico di assegnazione e stipula di convenzione con il Comune per consentire la trasmissione su questi impianti anche di messaggi di carattere istituzionale e di pubblica utilità.

La superficie pubblicitaria massima complessivamente autorizzata non può essere superiore 7 m².

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
<1 m ²	a*	a*	a*	a*	a	a	a	a
3 ↔ 7 m ²	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	a	a	a

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede | 0,50

In assenza di marciapiede | 1,00

Distanza da altri impianti

-

Altezza massima

Il limite superiore dell'impianto non può superare m. 4,50.

Note e ulteriori prescrizioni

L'installazione dei manufatti dovrà comunque garantire la piena visibilità di impianti semaforici, segnali di attenzione o pericolo e incroci.

* Solo se compatibili con i valori storico architettonici e paesistico ambientale e solo di proprietà di Enti o Amministrazioni pubbliche, per ospitare messaggi di carattere istituzionale e/o di pubblica utilità. La pubblicità di cittadini o imprese private potrà essere consentita nei limiti del 20% della superficie.

ART. 12 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA

1 Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi, fatta esclusione per i mezzi pittorici.

2 Gli impianti per la pubblicità temporanea consentiti sono:

- Striscione
- Locandina
- Gonfalone
- Trespolo polifacciale o Totem
- Mezzo pittorico

3 Tali mezzi pubblicitari non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art. 7, rispettandone le limitazioni. Gli impianti devono altresì rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportate nelle relative schede a seguire.

4 Gli **striscioni** sono ammessi su suolo pubblico, nella zona A1, solo per usi istituzionali, sociali e culturali nonché per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Tali impianti sono autorizzati con il medesimo atto che autorizza l'evento di riferimento, nelle postazioni definite nelle seguenti strade: Corso Italia, Via Roma, Piazza Matteotti.

Nelle zone A2 e A3 gli striscioni sono ammessi su suolo pubblico solo previo parere favorevole della Polizia Municipale, sulla compatibilità con le norme del Codice della Strada, e dei Servizi Tecnici, sull'idoneità dei supporti.

Per gli striscioni installati su aree private, conformi alle norme del presente Piano e solo nell'area di pertinenza dell'attività, vige l'obbligo di comunicazione dell'installazione (art. 17 del Regolamento per l'applicazione del canone), da rendere anche nell'ambito degli adempimenti dovuti ai sensi del Codice del

Commercio (ad esempio per particolari eventi o promozioni), specificando le date di inizio e termine dell'esposizione.



STRISCIONE

Descrizione

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

Illuminazione

Non luminoso

Prescrizioni

Dovranno essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela.

Se installati trasversalmente alla sede stradale devono essere assicurati a mezzo di cavi di fissaggio a parete su sostegni preposti.

In mancanza di appositi supporti sono installabili solo su aree private, per eventi, nuove aperture e iniziative commerciali straordinarie, nelle aree di pertinenza delle attività di riferimento, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce oltre a 5 gg. prima dell'inizio della manifestazione e fino a 24 ore dopo il termine.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

<6 m ²	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	n.a.	n.a.	a*	a*	a	a	a	a

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede

-

In assenza di marciapiede

-

Distanza da altri impianti

-

Altezza minima

-

Note e ulteriori prescrizioni

* solo su suolo pubblico e per fini istituzionali e culturali (vedi comma 4)

5 Le **locandine** possono essere collocate esclusivamente per pubblicizzare eventi o manifestazioni temporanee pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione. L'esposizione è consentita in occasione di iniziative culturali, manifestazioni, spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa, per 7 giorni prima dell'inizio e fino a 24 ore dopo il termine, e comunque per un periodo non superiore

ad 1 mese.

L'esposizione su struttura rigida, su suolo pubblico, per periodi superiori è ammessa, solo per la promozione di manifestazioni, eventi e spettacoli curati o patrocinati dall'Amministrazione. La pubblicità di iniziative commerciali è sempre ammessa sul resede di pertinenza dell'attività o, su suolo pubblico nelle immediate vicinanze dell'attività (max m. 10), previa acquisizione di parere della Polizia Municipale. Non sono ammessi impianti privati di natura permanente.

Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone, l'esposizione di locandine conformi alle norme, è soggetta a comunicazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione/segnalazione/comunicazione dell'evento.

LOCANDINA

Descrizione

Elemento bifacciale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali o propagandistici. Se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

Illuminazione

Non luminoso, illuminato

Prescrizioni

L'eventuale struttura rigida, di disegno semplice e in metallo, per l'appoggio a terra deve avere le dimensioni strettamente necessarie all'esposizione di locandine di dimensioni massime 70 x 100.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

70x100	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
	a	a	a	a	a	a	a	a

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede

-

In assenza di marciapiede

-

Distanza da altri impianti

-

Altezza minima

-

Note e ulteriori prescrizioni

-



6 I **gonfalon**i (stendardi/bandiere), devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture appositamente destinate, in modo tale da evitare l'effetto vela.

È vietata qualsiasi installazione su paline di segnali stradali e di

semafori, ovvero su opere d'arte, ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe. I gonfaloni dovranno essere ancorati ai pali della pubblica illuminazione autorizzati.

Gli impianti di pubblica illuminazione autorizzati per l'apposizione di gonfaloni, contrassegnati con idonea marchiatura, e dotati di apposite strutture per l'esposizione dei gonfaloni, sono individuati tra quelli compatibili, identificati nella tavola P4:



STRADA	n. impianti	
	esistenti	autorizzabili
Via Ponte alle Forche	29	16
via dell'Innovazione	28	19
Via dell'Energia/via Pareto	35	20
Piazza Palermo/via Perugia	8	8
Via Peruzzi/piazza Dalla Chiesa	26	18
Via Milano/via Montegrappa	19	17
Via Napoli/giardino PEEP	10	7
Lungarno don Minzoni	11	7
Via Vittorio Veneto	11	10
Via Spartaco Lavagnini	24	12
Via della Costituzione	24	16
Lungarno Risorgimento	24	11
Viale Europa/Via Martiri	33	20
Via Fermi	13	13
Via Maestri del Lavoro	9	5
Via Gruccia	31	13
Via Montessori	5	5
Lungarno Guido Reni	23	9
Viale Giotto	6	5
Lungarno f.lli Cervi	15	9
Via Aligi Barducci	7	7
totali	391	247

Al fine di dotare gli impianti di pubblica illuminazione autorizzati di apposito sostegno per i gonfaloni, saranno attivate procedure di evidenza pubblica con concessione esclusiva delle postazioni per un numero definito di anni.

GONFALONE

Descrizione

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

Illuminazione

Non luminoso

Prescrizioni

L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali, in gruppi omogenei o coordinati di almeno cinque unità. Non deve essere esposto al pubblico per un periodo superiore a 1 mese. Deve essere posizionato sulle strutture autorizzate. È consentita l'installazione di due elementi sullo stesso sostegno, nei due sensi di marcia.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3
	⊥	⊥	⊥	⊥
max80x150	Nelle postazioni autorizzate per fruizione pedonale			
max100x400	Nelle postazioni autorizzate per fruizione carrabile			

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede

-

In assenza di marciapiede

-

Distanza da altri impianti

-

Altezza minima

m. 2,50 su percorrenze pedonali

Note e ulteriori prescrizioni

Non sono ammesse installazioni singole.

7 I **trespoli polifacciali o totem** possono essere collocati esclusivamente per pubblicizzare eventi o manifestazioni temporanee pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione. L'esposizione è consentita in occasione di iniziative culturali, manifestazioni, spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa, per 7 giorni prima dell'inizio e fino a 24 ore dopo il termine.

**TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM****Descrizione**

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici

Illuminazione

Non luminoso

Prescrizioni

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative culturali, manifestazioni, spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa oltre a 7 giorni prima dell'inizio e sino a 24 ore dopo il termine.

La pubblicità di iniziative commerciali è ammessa solo sul

resede di pertinenza dell'attività.

La superficie massima complessiva ammessa è 5 m².

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
		⊥		⊥		⊥		⊥
<1 m ²	a*	a*	a*	a*	a	a	a	a
1↔5 m ²	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	a	a	a	a

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede	0,50
In assenza di marciapiede	1,00

Distanza da altri impianti

-

Altezza massima

Il limite superiore dell'impianto non può superare m. 2,50.

Note e ulteriori prescrizioni

* Solo se compatibili con i valori storico architettonici e paesistico ambientale e solo di proprietà di Enti o Amministrazioni pubbliche, per ospitare pubblicità di carattere istituzionale e/o pubblicizzare eventi e manifestazioni di pubblica utilità.

Potrà essere consentita la pubblicità di cittadini o imprese private su questi impianti nei limiti del 20% della superficie.



8 L'apposizione di **mezzi pittorici** su ponteggi di cantieri edili è soggetta a comunicazione all'interno dell'ordinario procedimento edilizio, ed è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dei lavori edili di riferimento. Per tutti gli interventi di edilizia libera, la durata massima dell'autorizzazione non potrà essere superiore a 90 giorni con una sola possibile proroga fino ad un complessivo massimo di 180 giorni per dimostrato impedimento tecnico.

Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, diversi dai mezzi pubblicitari pittorici, relativi alle ditte operanti negli stessi cantieri, o ad essi correlati, quali ad esempio agenzie immobiliari che operano sull'immobile o attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro, è ammessa una superficie massima del 30% della superficie di riferimento del ponteggio.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

MEZZO PITTORICO

Descrizione

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione quali ponteggi.

Illuminazione

Non luminoso

Prescrizioni

La superficie complessiva del mezzo pittorico non può essere superiore al 50% del prospetto su cui insiste.

In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi su edifici tutelati, è necessaria la preventiva autorizzazione per i fini pubblicitari della copertura da parte della Soprintendenza.

Dimensioni e localizzazioni ammissibili

	ZONA A0	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3
	n.a.	a*	a	a

Distanza dal limite carreggiata (con passaggio libero minimo)

In presenza di marciapiede

-

In assenza di marciapiede

-

Distanza da altri impianti

-

Altezza massima

-

Note e ulteriori prescrizioni

* Solo se compatibili con i valori storico architettonici del contesto.

CAPO IV - INSEGNE, PREINSEGNE E ALTRO

ART. 13 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ PRIVATA SUL LUOGO DI ESERCIZIO

1 Le norme del presente capo hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale ai mezzi della pubblicità privata sul luogo di esercizio, quali:

- Insegne
- Targhe
- Vetrofanie
- Preinsegne

Tali impianti non concorrono al raggiungimento dei limiti massimi ammissibili della Pubblicità esterna permanente.

Non sono considerati mezzi pubblicitari i segnali direzionali, finalizzati all'orientamento, collocati nell'edificio o nell'area di pertinenza.



2 Sono definite **insegne d'esercizio** i manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali, conformi a quanto previsto nell'art. 48 DPR 495/92, supportati con materiali di qualsiasi natura e installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta.

Sono disciplinate nello stesso modo anche le insegne installate nella sede o nelle pertinenze accessorie di associazioni senza scopo di lucro, partiti, sindacati, istituti religiosi, di cultura ecc.

Le insegne d'esercizio sono ammissibili nelle tipologie più indicate per l'attività in oggetto, con materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria, secondo le seguenti indicazioni:

- a. *Semplicità dell'insieme* - L'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del commerciante e/o il prodotto venduto, con un nome e un marchio, limitando l'utilizzo di logotipi.

- b. *Grafica* - Devono sempre essere privilegiate linearità grafica e uniformità del carattere tipografico. Deve essere evitato, fatta eccezione per marchi e logotipi, l'utilizzo di caratteri tipografici poco comprensibili. Per gli edifici del centro storico, e in generale per gli edifici storici, si dovrà utilizzare un carattere semplice e lineare.
- c. *Dimensione* - La dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale. Dovrà inoltre tenere conto del tipo di traffico prevalente e il suo posizionamento non dovrà sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (semafori, segnali di pericolo ecc.).
- d. *Collocazione* - L'installazione delle insegne di esercizio è ammessa negli appositi spazi predisposti in sede di progetto dell'edificio, quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, nello spazio sopra luce, all'interno o sulle vetrine. L'insegna potrà essere collocata sulle coperture degli edifici solo negli edifici specialistici esterni alla zona A1. L'insegna deve essere collocata entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente) o del vano di apertura, senza eccedere la lunghezza dello stesso vano.

In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'installazione dell'insegna su ogni vetrina, della dimensione della stessa. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non dovrà essere inferiore a m. 0,5. Sono ammesse insegne continue solo negli edifici specialistici nella zona A3.

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici o altri elementi decorativi e in nessun caso potrà cancellare il disegno di balconi, né alterare l'immagine complessiva della facciata.

Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro

battuto, è consentito l'inserimento di insegne, ad eccezione della zona A1 e degli edifici storici, purché le griglie non siano danneggiate o asportate.

In assenza di vani porta insegne o cornici, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata e non potrà estendersi oltre la proiezione dei locali interessati all'attività del richiedente.

Qualora, per la conformazione dell'edificio e la disposizione delle aperture, sia impossibile o difficoltoso il posizionamento come sopra descritto, l'Ufficio competente potrà autorizzare l'apposizione dell'insegna anche fuori dalla sede delle aperture (ingressi, finestre, vetrine), eventualmente anche su pareti cieche.

- e. *Forma e colore* - Le insegne di esercizio devono avere sagoma regolare. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente ai quanto stabilito all'art. 49 DPR 495/92.
- f. *Materiali e strutture* - I materiali impiegati per la realizzazione delle insegne di esercizio devono essere coerenti con quelli utilizzati nell'edificio dove vengono apposte, sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico. Sono vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati, l'acciaio lucido, il vetro a specchio, il legno non verniciato, l'alluminio non verniciato, elettrocolorato o anodizzato.

Quando si operi in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originari, o a materiali compatibili con l'arredo urbano e l'architettura dell'edificio già esistente.

- g. *Illuminazione* - Nessun impianto può avere luce intermittente, né avere luce di colore rosso anche non

intermittente. L'intensità luminosa non può essere superiore a 150 candele per metro quadrato in modo tale comunque da non provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m. dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori, e a 100 m. dalle curve, dai raccordi e dalle intersezioni.


Le insegne di esercizio, poste nel resede di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, non devono essere in numero maggiore ad una (1) per attività, e della tipologia a cartello o a totem, conformi alle prescrizioni di cui ai comma precedenti. In ogni caso non devono superare la superficie di 2 m² se sono posizionate perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli; se sono posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve essere superiore a 3 m².

Nelle zone A0 e A1 sono vietate:

- la collocazione di insegne su palina;
- l'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle relative alle rivendite di tabacchi, farmacie e, genericamente, quelle rispondenti a norme di settore specifiche;
- l'installazione di insegne su terrazzi, balconi, finestre;
- l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza;
- l'installazione di insegne a cassonetto con frontale in metacrilicato luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione d'esercizio.

Le insegne d'esercizio, conformi a tutte le prescrizioni sopra riportate ed alle prescrizioni e divieti di cui all'art. 7, sono installate a seguito del deposito di SCIA amministrativa, su modulistica SUAP.

Qualora la conformazione dell'edificio non consenta il rispetto di tutte le prescrizioni, l'installazione è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Codice della Strada, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Polizia Municipale e dell'Ufficio Edilizia Privata.



3 Le **targhe** indicanti professioni e attività in genere (targhe d'esercizio) devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta di accesso, all'attività o studio professionale, o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.

La collocazione di targhe di esercizio su edifici storici o del centro storico, è consentita solo ad esercizi commerciali e studi professionali privi di vetrina.

Nelle zone A0 e A1, le targhe devono avere dimensione massima di cm 20x30, mentre nelle zone A2 e A3 possono avere dimensioni massime pari a cm 50x25.

Il posizionamento delle targhe deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva e le installazioni multiple nei singoli edifici devono adottare dimensioni, colori, materiali e caratteri rigorosamente uniformi.

Le targhe non devono interferire o sovrapporsi con elementi di arredo urbano, particolari architettonici e altri elementi che caratterizzino l'edificio.

Le targhe dovranno essere poste in una fascia compresa tra i 150 e 200 cm. dal piano di calpestio. Qualora il posizionamento nella fascia sopra detta risulti impossibile o difficoltoso, l'Ufficio competente potrà autorizzare una diversa collocazione, nel rispetto del divieto di sovrapposizione agli altri elementi architettonici presenti.

Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Per la Zona A1 e gli edifici storici, per la realizzazione delle targhe, dovranno essere utilizzati materiali quali la pietra e l'ottone, su superficie muraria intonacata, o materiali trasparenti, su superficie finita con pietra o laterizio a faccia a vista.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le targhe, conformi a tutte le prescrizioni sopra riportate ed alle prescrizioni e divieti di cui all'art. 7, sono installate a seguito del deposito di SCIA amministrativa, su modulistica SUAP.

Qualora la conformazione dell'edificio non consenta il rispetto di

tutte le prescrizioni, l'installazione è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Codice della Strada, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Polizia Municipale e dell'Ufficio Edilizia Privata.

4 L'apposizione di **vetrofanie** (adesivi applicati sulla vetrina e sulle finestre dell'attività) e delle **vetrografie** (lavorazioni realizzate direttamente sul vetro, come smerigliatura, incisione con acido ecc.) è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno di vetrine ubicate ai piani terra; possono essere collocate in aperture poste ai piani superiori solo se le stesse costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte.

Le vetrofanie possono avere dimensione massima non superiore al 50% della vetrina, nel rispetto degli standard illuminotecnici, e comunque non superiore a 10 m².

Nella zona A1 e negli edifici storici non sono ammesse vetrofanie con fondo opaco e dimensioni maggiori di 1 m².

Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Le vetrofanie e vetrografie, conformi a tutte le prescrizioni sopra riportate ed alle prescrizioni e divieti di cui all'art. 7, sono installate a seguito del deposito di SCIA amministrativa, su modulistica SUAP.

5 Si considerano **preinsegne** le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito all'art 134 del Codice della Strada. La preinsegna



non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le preinsegne non concorrono al dimensionamento massimo ammissibile per la pubblicità esterna permanente. Non è consentito installare più di quattro preinsegne per attività produttiva e/o commerciale, salvo specifiche esigenze valutate dall'Amministrazione sulla base del traffico generato dall'attività. Tale limitazione non si applica alle frecce direzionali installate nell'area di pertinenza dell'attività.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni pari a 125 cm x 25 cm. Non sono ammessi impianti singoli. I singoli cartelli devono essere alloggiati in una struttura predisposta per contenere un numero preordinato di 6 cartelli per ogni senso di marcia, a forma di portale a disegno semplice, costituito da tubolare metallico verniciato in colore grigio antracite. Tali strutture sono autorizzate ai sensi del Codice della Strada, comprensive dei 6 cartelli, anche senza alcun messaggio. La installazione/sostituzione dei cartelli con messaggio pubblicitario non è soggetta ad alcun adempimento.

La collocazione degli impianti deve essere effettuata in prossimità delle attività da segnalare, e comunque ad una distanza non superiore a 2,5 Km, misurata sul percorso stradale.

Nella Zona A1 non sono ammesse preinsegne, salva eventuale deroga per attività di pubblico interesse, essenziali per la popolazione (ad es. Farmacie, Uffici postali ecc.), se non altrimenti localizzabili e, su progetto unitario, le preinsegne di ridotte dimensioni adatte a fornire indicazioni di direzione ai pedoni.

Per la zona A3 il presente Piano, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art.48 del DPR n. 495/1992, introduce la possibilità di collocare due impianti unitari atti a contenere un massimo di n.6 cartelli di preinsegna cadauno e pertanto un totale di 12 preinsegne, per senso di marcia.

ART. 14 ALTRI MEZZI PER LA PUBBLICITÀ PRIVATA SUL LUOGO DI ESERCIZIO

1 La pubblicità privata sul luogo di esercizio può essere esercitata, con le limitazioni di cui ai seguenti commi, anche con i seguenti mezzi:

- Tende pubblicitarie
- Stendardo/bandiera
- Altri mezzi interni a vetrine

2 Si definiscono **tende pubblicitarie** i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali, utilizzati generalmente come insegne di esercizio e apposte nella sede dell'attività a cui si riferisce.

Alle tende pubblicitarie si applicano le regole ed i criteri disciplinanti le insegne di esercizio, contenuti nel presente Piano. In ogni caso nel Centro Storico e sugli edifici storici, le tende, preferibilmente di tipologia a braccio estensibile, devono avere colore chiaro e disegno semplice. Eventuali scritte e logo, possono essere stampati in monocolori, sulla mantovana. Non sono ammesse tende a cappottina.

L'apposizione delle tende potrà avvenire solo nel rispetto delle caratteristiche architettoniche delle facciate quali elementi decorativi, partiture di facciata, ecc.. Laddove presenti tali elementi, la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa. Negli altri casi le tende devono essere apposte sopra il vano vetrina o il vano di ingresso e dovranno avere le dimensioni dello stesso.

L'altezza minima inferiore (misurata dal bordo inferiore al piano di calpestio) non deve essere inferiore a 220 cm, comprese appendici, meccanismi ed eventuale fascia di finitura posta in basso.

Le tende, per posizione e forma, non devono in alcun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale. Nella prossimità degli incroci non potranno sporgere oltre cm. 60 dal filo dei fabbricati.

Le tende aggettanti su suolo pubblico dovranno essere arretrate di cm. 50 dal bordo esterno del marciapiede e ove questo non



esista, non potranno superare la profondità di cm. 100.

La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali e deve essere manovrata mediante appositi congegni a sezione leggera, in modo da non deturpare il carattere degli edifici. E' vietata la collocazione di protezioni laterali.

Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo edificio dovranno essere realizzate con materiali, forme e colori coordinati.



3 Lo **stendardo/bandiera** può essere utilizzato come impianto permanente esclusivamente dai distributori di carburante e dalle concessionarie di veicoli, a condizione che venga installato presso la sede delle medesime attività, all'interno dell'area di pertinenza, e sia finalizzato a pubblicizzare attività pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione. Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 3 m². In zona A3 il limite dimensionale massimo è fissato in 6 m².

Secondo le caratteristiche sopra esposte, tali impianti sono supplementari rispetto all'insegna d'esercizio, e possono essere installati a seguito deposito SCIA amministrativa su modulistica SUAP.

4 Per **altri mezzi interni a vetrine** si intendono espositori retroilluminati, porta poster, monitor pubblicitari e qualsiasi altro impianto situato all'interno delle vetrine ma visibile da strade e spazi pubblici. Tali impianti se conformi alle norme del Codice della Strada ed alle norme generali del PGIP, non sono soggetti ad Autorizzazione/SCIA, se di dimensione inferiore a 0,5 m². In ogni caso non sono ammessi impianti luminosi sugli edifici storici e del Centro Storico e nelle relative vetrine.

ART. 15 - INSEGNE PROVVISORIE

1. Per l'apertura di un'attività obbligata all'insegna, su tutto il territorio comunale, è consentita l'installazione nella sede dell'azienda di una insegna precaria a fondo bianco e lettere nere, con la dicitura "cartello provvisorio". Le dimensioni dell'insegna precaria non possono eccedere i 5 m² e comunque quelle dell'insegna definitiva.

2. L'insegna precaria non necessita di autorizzazione/SCIA, ma l'installazione deve essere comunicata allo SUAP, contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'insegna definitiva.

3. L'insegna precaria potrà essere mantenuta fino al momento del rilascio/diniego dell'autorizzazione o al perfezionamento della SCIA, inerente l'insegna definitiva.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

1 Il presente piano, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

2 Il Piano, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

ART. 17 NORME FINALI E TRANSITORIE

1 Le disposizioni stabilite dal Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo l'entrata in vigore del Piano stesso. Qualora le nuove istanze interferiscano con impianti esistenti, non è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione sino a che non sia concluso il procedimento transitorio disciplinato, ai commi seguenti.

2 Relativamente agli impianti esistenti, per pubblicità esterna permanente e per l'affissione diretta, , all'entrata in vigore del presente Piano, si procede come di seguito:

- a) se sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia, il titolare dell'autorizzazione deve presentare entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, apposita dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal Piano in oggetto;
- b) se non sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia ed è possibile l'adeguamento alle nuove disposizioni normative, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di adeguarsi entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, richiedendo nuova autorizzazione;
- c) se sono indicati nelle specifiche tavole del Piano come soggetti a rimozione o, in mancanza di individuazione, non sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia e non risulta possibile l'adeguamento in quanto in condizione di assoluta incompatibilità, il titolare dell'autorizzazione è obbligato entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, a rimuovere gli impianti dalla loro ubicazione attuale.

3 Decorsi inutilmente i dodici mesi concessi per l'adeguamento al presente Piano, gli impianti non autorizzati saranno rimossi da questa Amministrazione Comunale a spese del proprietario dell'impianto.